



SENT. 167/2025

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio di appello, iscritto al n. **61637** del registro segreteria,

proposto da:

Antonella COSSU, nata a Cagliari il 15 maggio 1960, C.F.

CSSNNL60E55B354N, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Manca

Bitti e dall'Avv. Matilde Mura, con rispettivi indirizzi di posta

elettronica certificata guido@pec.mancabitti.it e matildemura@pec.it,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guido Manca Bitti

sito in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n.19;

nei confronti di

- PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del
Procuratore generale p.t.;

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale per la
regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;

	avverso	
	la sentenza n.182/2023 della Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per la regione Sardegna, depositata il giorno 8 novembre 2023.	
	Visti l'atto di appello e tutti i documenti di causa;	
	uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2025, celebrata con	
	l'assistenza del segretario Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore	
	Cons. Cosmo Sciancalepore, l'Avv. Luigi Medugno (delegato dall'Avv.	
	Matilde Mura) per l'appellante e il Pubblico Ministero, nella persona	
	del Vice Procuratore generale dott. Alfio Vecchio.	
	FATTO	
	1. La Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, con la sentenza	
	n.182/2023, previa dichiarazione di contumacia di tutti i convenuti e	
	dopo aver affermato la corretta instaurazione del contraddittorio e,	
	d'ufficio, la sussistenza della giurisdizione erariale, ha condannato	
	l'odierna appellante Antonella COSSU, in proprio e quale	
	amministratrice di fatto della società SI.DA. Costruzioni s.r.l., a	
	pagare, in solido con altri, in favore dell'I.N.P.S., euro 183.213,17 oltre	
	accessori.	
	Il giudice di primo grado ha disposto la suddetta condanna per	
	l'illecita fruizione di sgravi contributivi (euro 94.623,03) e altri ausili	
	economici (euro 88.590,14) previsti dagli articoli 8 e 25 della legge	
	n.223/1991. Tali agevolazioni risulterebbero acquisite a seguito del	
	reimpiego di n. 22 lavoratori, precedentemente licenziati da aziende	
	appartenenti al medesimo gruppo, in violazione di quanto disposto	
	dall'art.8, comma 4-bis, della legge n.223/1991. In particolare, la	
	2	

	convenuta società SI.DA. Costruzioni s.r.l. (di cui l'appellante sarebbe	
	amministratrice di fatto) avrebbe proceduto a riassumere n.19	
	lavoratori, posti in mobilità dalla società S.I.C.M.I. Montaggi s.r.l. e n.3	
	lavoratori della società A.M.M.I. s.r.l. (che, a sua volta, aveva	
	precedentemente attinto dal medesimo elenco), a seguito di espressa	
	attestazione, ritenuta non veritiera, della insussistenza di sostanziale	
	coincidenza tra gli assetti proprietari delle aziende coinvolte e della	
	assenza, tra le stesse, di rapporti di collegamento o di controllo.	
	Secondo il giudice territoriale, invece, in virtù di un articolato intreccio	
	che coinvolge anche altre società, illustrato nella sentenza impugnata	
	alla quale si rinvia per ragioni di sintesi (art.5 c.g.c. e art.17 norme di	
	attuazione c.g.c.), le aziende coinvolte nella vicenda sono tra loro	
	collegate e riconducibili a un unico centro decisionale.	
	La giurisdizione contabile è stata affermata d'ufficio dal giudice di	
	primo grado in base alla considerazione che sussisterebbe tra i	
	convenuti e l'Amministrazione danneggiata un rapporto di servizio,	
	atteso che gli incentivi economici di cui i primi hanno usufruito	
	rientrerebbero nell'ambito delle politiche occupazionali e di tutela del	
	lavoro oggetto della legge n.223/1991. I suddetti incentivi per il	
	ricolloccamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità sarebbero,	
	infatti, diretti a salvaguardare i livelli occupazionali e lo sviluppo	
	complessivo del sistema produttivo. Il sinallagma che caratterizza il	
	rapporto di servizio, nella fattispecie in esame, si sostanzierebbe	
	nell'effettivo reimpiego del personale in mobilità e nella conseguente	
	attribuzione di incentivi al datore di lavoro.	
	3	

La condanna in solido disposta dal giudice di primo grado ha riguardato anche Salvator'Angelo Corona, quale amministratore di diritto della citata società SI.DA. Costruzioni s.r.l., e la stessa società ora in fallimento (entrambi non appellanti). È stato invece proscioltto l'altro convenuto Rober Carboni (marito dell'appellante) in quanto, secondo il giudice di prime cure, pur risultando a lui riconducibili le varie aziende coinvolte nella vicenda, mancherebbe la prova che egli abbia adottato condotte causalmente rilevanti per il conseguimento dell'illecito vantaggio indicato da parte della società menzionata.

2. La Sig.ra COSSU ha appellato la menzionata sentenza e ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata la nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione e, di conseguenza, la nullità della sentenza di primo grado con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione; in via subordinata, che sia dichiarato il difetto di giurisdizione erariale; in via ulteriormente subordinata, che sia dichiarata la prescrizione dell'azione; in via ancora più subordinata l'assoluzione nel merito e, in via di ulteriore subordine, la riduzione dell'importo della condanna anche mediante l'esercizio del potere riduttivo.

Il gravame è fondato, in sintesi, sulle seguenti considerazioni:

- la notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione sarebbe nulla perché effettuata, con compiuta giacenza, presso la residenza anagrafica e non presso la residenza effettiva dell'appellante, nota alla Procura contabile perché riportata in più atti posti a fondamento dell'azione erariale;

- nella vicenda non sussisterebbe alcun rapporto di servizio tra i

	presunti danneggianti e l'Amministrazione danneggiata, con	
	conseguente difetto di giurisdizione contabile;	
	- non sussisterebbe alcun collegamento tra le diverse società	
	interessate dalla vicenda e, in particolare, tra le società S.I.C.M.I. e	
	SI.DA.;	
	- la Sig.ra COSSU non amministrava di fatto la società SI.DA.	
	Costruzioni s.r.l. e non era titolare di quote della stessa società;	
	- la pretesa risarcitoria sarebbe prescritta essendo trascorsi più di 5	
	anni tra l'erogazione delle somme avvenuta negli anni 2015 e 2016 e	
	la notifica, che sarebbe comunque nulla, dell'invito a dedurre.	
	Con specifico riferimento alla questione della sussistenza della	
	giurisdizione contabile affermata, d'ufficio, dal giudice di primo grado,	
	l'appellante ha fatto presente, in senso contrario, che la società	
	beneficiaria dell'agevolazione non ha assunto a proprio carico	
	l'esercizio di funzioni pubbliche o la gestione di risorse pubbliche; tutti	
	gli sgravi fiscali o contributivi sono previsti dalla legge per un fine	
	pubblico e, quindi, non si instaura un rapporto di servizio con la	
	Pubblica Amministrazione tutte le volte in cui qualcuno beneficia di	
	una riduzione delle imposte o contributi a suo carico; l'assunzione dei	
	lavoratori in mobilità rappresenta una condizione per l'erogabilità del	
	beneficio in argomento e non la conseguenza del riconoscimento dello	
	stesso beneficio; l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro oggetto	
	del beneficio non costituisce un inadempimento di obblighi assunti dal	
	privato nei confronti dell'Amministrazione ma solo il venir meno della	
	condizione necessaria per usufruire del beneficio indicato; non era	
	5	

	previsto alcun obbligo di mantenimento del rapporto di lavoro oggetto	
	di incentivo per un periodo minimo di tempo; rendere una	
	dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per beneficiare di una	
	misura riconosciuta da una Amministrazione pubblica non comporta	
	l'inserimento temporaneo del richiedente nell'organizzazione	
	amministrativa.	
	3. Nelle proprie conclusioni la Procura generale ha chiesto,	
	preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'appello della COSSU	
	per tardività. Il Pubblico Ministero ha, a tal fine, rappresentato che la	
	sentenza impugnata, depositata il giorno 8 novembre 2023, è stata	
	notificata all'appellante, ex art.140 c.p.c., mediante invio con	
	raccomandata il 30 novembre 2023 all'indirizzo di residenza	
	anagrafica (modificato il successivo 21 dicembre 2023) e che la Corte	
	costituzionale con sentenza n. 3/2010 ha previsto che, in caso di	
	mancato ritiro, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla	
	spedizione. Considerato che l'atto di appello risulta notificato alla	
	Procura generale il giorno 2 luglio 2024 e che la notifica della sentenza	
	si è perfezionata il 10 dicembre 2023, risulterebbe dunque violato il	
	termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art.178 c.g.c. per proporre	
	appello. La Procura generale ha, altresì, rappresentato che anche	
	l'invito a dedurre e l'atto di citazione sono stati regolarmente notificati	
	all'appellante, ex art.140 c.p.c., presso la residenza anagrafica della	
	stessa e che il cambio di residenza doveva essere comunicato	
	all'Amministrazione comunale dall'interessata. La regolarità delle	
	notifiche effettuate sarebbe confermata dalla circostanza che l'Ufficiale	
	6	

giudiziario, nonostante le molteplici visite *in loco*, non ha mai rilevato elementi tali da far desumere un cambio di residenza.

Il Pubblico Ministero ha anche confermato, sostanzialmente per le stesse ragioni addotte dal giudice di prime cure, la sussistenza della giurisdizione contabile.

Nel merito, la Procura generale ha chiesto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, perché il collegamento tra le società S.I.C.M.I. e SI.DA. sarebbe dimostrato fondamentalmente dalla proprietà dei pacchetti azionari delle varie società coinvolte nella vicenda e perché il ruolo di amministratore di fatto della società SI.DA. s.r.l., svolto dalla COSSU, risulterebbe dimostrato dalle dichiarazioni dei dipendenti dell'intreccio societario.

La Procura generale ha infine rilevato che l'eccezione di prescrizione doveva essere sollevata dall'appellante, a pena di decadenza, nel giudizio di primo grado e che, comunque, la fattispecie è caratterizzata dall'occultamento doloso del danno.

4. La sig.ra COSSU ha presentato una memoria difensiva nella quale, replicando alle varie considerazioni esposte dalla Procura generale, ha sostanzialmente confermato quanto già indicato nell'atto di appello. Ha precisato che la presentazione dell'appello è stata tempestiva essendo nulla la notifica della sentenza presso la residenza anagrafica (anziché presso la residenza effettiva) e che non è stato possibile eccepire la prescrizione nel giudizio di primo grado proprio a causa dell'omessa notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione.

5. Alla odierna udienza pubblica, l'Avv. Luigi Medugno per

	l'appellante e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno chiesto	
	l'accoglimento delle proprie rispettive conclusioni.	
	DIRITTO	
	1. L'art.101, comma 2, c.g.c. dispone che <i>“il collegio, sotto la direzione</i>	
	<i>del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte</i>	
	<i>dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”</i> . Occorre,	
	quindi, esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali e	
	preliminari, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni	
	pregiudiziali, preliminari e di merito è rimesso al prudente	
	apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica	
	giuridica, di coerenza e ragionevolezza (<i>ex plurimis</i> , Sez. II appello, 12	
	giugno 2024, n.150).	
	Tanto premesso, in considerazione dell'eccezione proposta dalla	
	Procura generale e della circostanza che la violazione del termine	
	perentorio, stabilito dall'art.178 c.g.c., per proporre l'appello è	
	rilevabile anche d'ufficio (<i>ex plurimis</i> , Sez. II Appello, 27 dicembre	
	2023, n.392; Sez. III Appello, 29 gennaio 2025, n.9), questo collegio	
	ritiene di dover esaminare prioritariamente la tempestività dell'atto di	
	appello, e quindi la relativa ammissibilità; aspetto strettamente	
	intrecciato con la questione della regolarità della notifica della	
	sentenza impugnata. Appare evidente che, alla luce della descritta	
	scansione temporale degli eventi, l'eventuale riconoscimento della	
	regolarità della notifica della sentenza appellata condurrebbe	
	inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello	
	perché presentato tardivamente.	
	8	

	2. La Procura generale, come già indicato, ha eccepito	
	preliminarmente la tardività dell'atto di impugnazione e ha chiesto che	
	l'appello sia conseguentemente dichiarato inammissibile.	
	Risulterebbe, infatti, violato il disposto dell'art.178 c.g.c. secondo il	
	quale l'appello va proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla	
	notificazione della sentenza.	
	La notifica della sentenza, secondo il Pubblico Ministero, sarebbe	
	regolare perché effettuata dall'Ufficiale giudiziario, dopo l'infruttuoso	
	accesso del 29 novembre 2023 presso la residenza anagrafica	
	dell'appellante, ai sensi dell'art.140 c.p.c., a mente del quale <i>“se non è</i>	
	<i>possibile eseguire la consegna per irreperibilità, l'ufficiale giudiziario</i>	
	<i>deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve</i>	
	<i>eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla</i>	
	<i>porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene</i>	
	<i>dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”</i> . E infatti è stata	
	spedita la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito il 30	
	novembre 2023, sempre presso la residenza anagrafica dell'appellante.	
	La Procura generale ritiene che la notifica sia regolarmente avvenuta,	
	pur in presenza di una attestazione di mancato ritiro alla data del 18	
	dicembre 2023, poiché secondo la sentenza della Corte costituzionale	
	n.3/2010 la notifica si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento	
	della raccomandata informativa o, comunque, <i>decorsi dieci giorni dalla</i>	
	<i>relativa spedizione</i> . La notifica sarebbe regolarmente avvenuta perché	
	le suddette procedure sono state eseguite presso la residenza	
	anagrafica dell'appellante attestata dal Comune di Cagliari, su	
	9	

richiesta della Procura regionale in data 1° luglio 2022. Il cambio di residenza sarebbe avvenuto solo successivamente, in data 21 dicembre 2023.

Considerato che la notifica della sentenza si è perfezionata il 10 dicembre 2023, l'appello sarebbe dunque inammissibile perché notificato alla Procura il 2 luglio 2024, quindi ben oltre il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art.178 c.g.c. Allo stesso tempo, la Procura generale ritiene regolari le precedenti notifiche dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione perché avvenute ugualmente presso la residenza anagrafica dell'odierna appellante e sempre in applicazione dell'art.140 c.p.c.

L'appellante, richiamando la giurisprudenza in materia, sostiene invece che l'appello è tempestivo in quanto la notifica della sentenza impugnata (così come le precedenti notifiche dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione) sarebbe nulla perché effettuata presso la residenza anagrafica e non presso la residenza effettiva, nota all'attore pubblico in quanto riportata in vari atti del correlato procedimento penale in possesso della stessa Procura regionale. Si applicherebbe infatti alla presente fattispecie il termine c.d. "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

3. Le argomentazioni della parte appellante non sono condivise.

Ciò premesso, si osserva che l'art.42 c.g.c. stabilisce che “le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal Codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la

notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice”.

Nel caso di specie la notifica della sentenza (nonché dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione) è stata effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c.

Ebbene, con riferimento alla notifica di atti ai sensi dell’art.140 c.p.c., premesso che la notificazione si perfeziona con l’invio della raccomandata informativa e con il decorso di dieci giorni da esso (in caso di mancato ritiro dell’atto), indipendentemente dalle risultanze degli avvisi di ricevimento o dalla effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 13 aprile 2025, n.9635), la giurisprudenza di legittimità ritiene generalmente che la notifica sia valida se eseguita presso l’indirizzo risultante dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune competente, purché tale indirizzo sia quello di residenza anagrafica del destinatario al momento della notificazione. L’effettiva residenza del destinatario, se diversa da quella anagrafica, è infatti considerata irrilevante, a meno che il notificante non la conosca o possa conoscerla usando l’ordinaria diligenza (*ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 4 aprile 2025, n.8993).

Fermo restando che, in tema di notifica ex art.140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l’ufficiale giudiziario o quello postale affermino di non avere trovato nessuno all’indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, la giurisprudenza ritiene che sia

	competenza del Giudice del merito, in caso di contestazione, accertare	
	il luogo di effettiva residenza del notificando, in base all'esame e alla	
	valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla	
	validità ed efficacia della notificazione (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 2	
	settembre 2022, n.25885).	
	4. Invero, anche se alcuni documenti in atti, già in possesso della	
	Procura regionale (es. comunicazione n.61841 del 12 aprile 2019 della	
	Guardia di Finanza di notizia di reato, segnalazione di danno erariale	
	inviata dalla Guardia di Finanza con nota n.186976 del 6 novembre	
	2019, decreto di sequestro preventivo adottato dal Tribunale di	
	Cagliari il 12 settembre 2019 nell'ambito del procedimento penale	
	n.4953/2019 r.g.n.r.), riportavano che la COSSU era "dimorante" in	
	Comune diverso (Capoterra) da quello di residenza anagrafica	
	(Cagliari), nondimeno questo Collegio ritiene valida la notifica della	
	sentenza appellata, così come ritiene valide, per le stesse ragioni, le	
	precedenti notifiche dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione.	
	Militano in favore di tale conclusione varie considerazioni.	
	In primo luogo, la notifica della sentenza all'appellante è stata	
	effettuata presso la sua residenza anagrafica (Cagliari, Via Maddalena	
	14) avente una efficacia presuntiva in ordine al luogo in cui una	
	persona ha la sua dimora abituale (art.43 c.c.). Il cambio di residenza	
	è infatti intervenuto solo in data successiva (21 dicembre 2023) alla	
	notifica della sentenza impugnata. Alla data di accesso dell'ufficiale	
	giudiziario (29 novembre 2023), della spedizione della raccomandata	
	informativa (30 novembre 2023), del perfezionamento della notifica (10	
	12	

dicembre 2023) e della attestazione di mancato ritiro della stessa raccomandata (18 dicembre 2023) l'appellante risultava, quindi, residente nel luogo indicato dall'attore pubblico (ove l'appellante era residente da circa 20 anni).

Il medesimo luogo di residenza anagrafica era indicato anche nella documentazione relativa al procedimento penale n.4953/2019 r.g.n.r., prima indicata, dalla quale risultava anche che la COSSU era "dimorante" altrove. Si osserva che, proprio per il coinvolgimento in un procedimento penale, in conformità a quanto imposto dalla legge e per evitare problemi di irreperibilità, la COSSU avrebbe dovuto diligentemente provvedere prima al cambio di residenza.

In ogni caso, si deve rilevare che la certificazione comunale che conferma la residenza anagrafica della COSSU all'indirizzo dove è stata effettuata la notifica della sentenza risulta, inoltre, di data successiva (1° luglio 2022) rispetto alla documentazione sopra indicata (risalente all'anno 2019) che indicava, accanto alla predetta residenza, una diversa "dimora", ed è stata presumibilmente richiesta dal Requirente, a conferma della sua condotta diligente, poco prima di effettuare la notifica dell'invito a dedurre, proprio per accertare il luogo dove effettuare regolarmente la notifica. L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante deve conformare la propria condotta, non può infatti tradursi nel dovere di compiere qualsiasi indagine astrattamente utile all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, con la conseguenza che è da ritenersi adeguata a tali fini la ricerca presso gli uffici anagrafici (Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 aprile 2021, n.10983).

Al riguardo va, altresì, precisato che con il termine “dimora” viene comunemente identificato il luogo dove una persona abita o è presente in modo *non abituale* (la dimora abituale coincide, infatti, per legge, con la residenza).

L'Ufficiale giudiziario, a sua volta, così come il messo postale in occasione della successiva consegna della raccomandata informativa, nulla ha comunque rilevato in ordine alla eventuale non correttezza dell'indirizzo indicato dall'attore pubblico. Ne è prova il fatto che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c. (e non, ad esempio, ex art.143 c.p.c.) che presuppone l'esatta individuazione del luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto e la sua irreperibilità solo temporanea. Come rilevato da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8993/2025): *“l'avere l'ufficiale giudiziario seguito il procedimento descritto dall'art. 140 c.p.c. presuppone che lo stesso abbia individuato in quel luogo il nome del destinatario e l'unità abitativa a questi riferibile, cioè un riferimento diretto tra lo stesso ed il luogo in cui è stata eseguita la notificazione”*.

Nella relata di notifica non è, peraltro, riportato alcun elemento in grado di ingenerare nel Requirente il sospetto che il destinatario dell'atto si fosse trasferito altrove e non risultano ricerche dello stesso ufficiale giudiziario dirette ad accertare un eventuale trasferimento della destinataria della notificazione. Sembra doveroso evidenziare che, per costante e univoca giurisprudenza, in presenza di elementi in grado di ingenerare il sospetto che il destinatario si sia trasferito altrove, l'ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere apposite indagini (non

ritenute necessarie nel caso di specie) per accertare un eventuale trasferimento (*ex multis*, Cass. Civ., Sez. III, 31 luglio 2006, n.17453).

Si rappresenta, inoltre, che l'appellante non ha mai fornito alcuna prova che, al momento della notifica della sentenza impugnata (e delle precedenti notifiche dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione), la sua dimora – come sostenuto in appello - fosse in Capoterra o comunque in luogo diverso dalla residenza anagrafica presso la quale la notifica è stata effettuata e, inoltre, che la dimora in Capoterra fosse abituale e quindi corrispondesse alla residenza effettiva (non anagrafica). Non è sufficiente a tale scopo che la dimora in Capoterra fosse riportata (accanto alla residenza anagrafica) in alcuni documenti risalenti a qualche anno prima delle notifiche in argomento.

Aggiungasi che il trasferimento della residenza, intesa come dimora abituale, non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (art.44 c.c.). L'art.13 del d.P.R. n.223/1989 dispone che il trasferimento di residenza da altro Comune (nel caso di specie dal Comune di Cagliari al Comune di Capoterra) va dichiarato entro venti giorni dall'evento. Ai fini della nullità della notifica, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, in conformità a quanto disposto dall'art.31 disp. att. c.c., deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al Comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 21 settembre 2017, n.21922).

La COSSU, pertanto, non può legittimamente lamentarsi del mancato ricevimento della sentenza appellata (e, precedentemente, dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione) notificata, ex art.140 c.p.c., presso la residenza anagrafica non avendo rispettato gli obblighi previsti per il cambio di residenza.

5. La regolarità della notifica della sentenza impugnata determina inevitabilmente l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto proposto tardivamente. L'art.178 c.g.c., infatti, come già precisato, dispone che l'appello va proposto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza.

Si precisa che, trattandosi di termine perentorio previsto a pena di decadenza e sottratto alla disponibilità delle parti, la costituzione in giudizio della Procura generale che, comunque, ha preliminarmente ed espressamente eccepito la tardività del gravame, confutando sostanzialmente solo in subordine il merito dell'appello, non vale a sanare la tardività dell'impugnazione e la decadenza che ne è derivata, imputabile esclusivamente all'appellante (Sez. II Appello, 27 dicembre 2023, n.392).

6. In conclusione, il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art.178 c.g.c. per la proposizione dell'appello determina l'inammissibilità del gravame con conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata.

Il carattere assorbente della presente statuizione di rito impedisce e rende comunque ultronea la trattazione delle ulteriori censure dell'appellante e, allo stesso tempo, giustifica la compensazione delle

spese ai sensi dell'art.31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'appello con conferma della sentenza gravata;
- compensa le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Cons. Cosmo Sciancalepore)

(Pres. Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco